



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
**CAPITANERIA DI PORTO**  
**GENOVA**

ORDINANZA N° 2042010

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Genova:**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni;
- VISTO** il "Regolamento di polizia portuale e di sicurezza del porto petroli di Genova Multedo", approvato con propria Ordinanza n° 253/97 in data 8 settembre 1997, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 16 "Condizioni di agibilità e destinazione delle banchine e dei pontili del Porto Petroli";
- VISTA** la propria Ordinanza n° 136/2010 in data 26 maggio 2010, con la quale, a seguito del dragaggio svolto negli specchi acquei del porto petroli di Genova Multedo, sono state modificate le condizioni di agibilità e destinazione delle banchine di cui all'art. 16 del succitato Regolamento;
- VISTO** l'esito della riunione tenutasi in data 14 giugno 2010 presso la Capitaneria di porto di Genova a cui hanno partecipato i rappresentanti dell'Autorità Portuale di Genova, della Porto Petroli S.p.A, della Tecnis S.p.A. ed il Capo della Corporazione dei piloti del porto di Genova, nel corso della quale è emerso che in prossimità del pontile "beta" del porto petroli di Genova Multedo la profondità dei fondali è in alcuni punti inferiore a quella prevista dal progetto;
- CONSIDERATO** altresì, che durante la citata riunione per consentire alle navi di posizionarsi all'ormeggio in sicurezza è stata individuata lungo il pontile "beta" la collocazione di un secondo disco di segnalazione costituente il limite massimo verso la radice del pontile oltre il quale le navi in relazione alla propria lunghezza/pescaggio non devono ormeggiare;
- RITENUTO** pertanto necessario, alla luce delle risultanze della predetta riunione, aggiornare le condizioni di agibilità e destinazione delle banchine di cui all'art. 16 del succitato Regolamento, al fine di garantire la sicurezza della navigazione negli specchi acquei del porto petroli di Genova Multedo;
- VISTI** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

**ORDINA**

**Art. 1**

1. All'art. 16 del Regolamento di polizia portuale e di sicurezza del porto petroli di Genova Multedo, citato in premessa, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“ a) Alla banchina ed ai pontili interni del Porto Petroli, tenuto conto dei calcoli di resistenza statica e della completa copertura antincendio, possono ormeggiare navi aventi le seguenti caratteristiche:

Pontile occidentale:	• mt. 280 • n° 2 - pescaggio mt. 10,00 • n° 3 - pescaggio mt. 10,80	
Pontile 'alfa' ponente:	• DWT 60.000 • lunghezza mt. 230 • pescaggio mt. 10,00	
Pontile 'alfa' levante:	• DWT 35.000 • lunghezza mt. 190 • pescaggio mt. 10,36	
Calata fra 'alfa' e 'beta':	• larghezza mt. 107 • pescaggio mt. 4,70 a mt. 7 dalla banchina	
Pontile 'beta' ponente:	1° DISCO • DWT 70.000 • lunghezza mt. 238 • pescaggio mt. 10,70	2° DISCO • DWT 70.000 • lunghezza mt. 198 • pescaggio mt. 13,10
Pontile 'beta' levante:	1° DISCO • DWT 60.000 • lunghezza mt. 230 • pescaggio mt. 10,00	2° DISCO • DWT 60.000 • lunghezza mt. 200 • pescaggio mt. 13,10
Pontile 'gamma' ponente:	• DWT 85.000 • lunghezza mt. 247 • pescaggio mt. 13,60	
Pontile 'gamma' levante:	• DWT 100.000 • lunghezza mt. 261 • pescaggio mt. 14,10	
Pontile 'delta' ponente:	• DWT 260.000 • lunghezza mt. 330 • pescaggio mt. 14,10	
Pontile 'delta' levante:	• DWT 250.000 • lunghezza mt. 320 • pescaggio mt. 14,10	

Lungo il pontile 'beta' sono posizionati due dischi di segnalazione di colore rosso (1° DISCO verso radice rispetto al 2° DISCO) costituenti il limite massimo verso la radice del pontile oltre il quale le navi in relazione alla lunghezza/pescaggio indicati in tabella non devono ormeggiare. In caso discrepanza tra i valori di DWT e lunghezza deve essere scelto quello minore.”.

### Art. 2

1. Sin ad avvenuta collocazione del 2° DISCO, da effettuarsi a cura dell'Autorità Portuale di Genova, è fatto divieto alle navi aventi pescaggio superiore a mt. 10,70 o lunghezza maggiore di mt. 238 di ormeggiarsi al pontile "beta" ponente ed alle navi aventi pescaggio superiore mt.10 o lunghezza maggiore di mt. 230 di ormeggiarsi al pontile "beta" levante .

### Art. 3

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori, salvo che il fatto non integri più grave o diverso illecito amministrativo o fattispecie di reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1231 e 1174 del codice della navigazione.
2. L'Ordinanza n. 136/2010 in data 26 maggio 2010, citata in premessa, è abrogata.

Genova, 08/07/2010

IL COMANDANTE  
C.A. (C.F.) Felicio ANGRISANO

Mina  


